



Numero registro generale 16105/2024

Numero sezionale 2522/2026

Numero di raccolta generale 8935/2026

Data pubblicazione 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

VALENTINO LENOCI	Presidente
GIANLUCA BORDON	Consigliere rel.
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere

Oggetto:

cartella	di
pagamento	
art. 36 d.lgs. n.	
546 del 1992	
art. 112 c.p.c.	
A.C. 18/3/2026	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16105/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

[REDACTED]

-intimato-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della Sicilia n. 1878/2024, depositata il 5/3/2024

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. A [REDACTED] veniva notificata una cartella di pagamento
avente a oggetto due ruoli:

- il primo concerneva la somma di euro 61.467,71 in esecuzione
della sentenza definitiva della CTR per la Sicilia n. 71/2011 relativa



a Irpef, Ilor, Ccssn, Tassa per l'Europa, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 1996;

- il secondo riguardava la somma di euro 2.198,63, ai sensi dell'art. 36-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito della decadenza della rateizzazione concessa con riferimento all'anno d'imposta 2008.

2. La CTP di Messina, con la sentenza n. 4665/2018, rigettava il ricorso, ritenendo legittima la pretesa dell'Amministrazione.

3. Con la sentenza n. 1878/2024 la CGT di secondo grado della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello del contribuente, annullando la cartella con riferimento al primo dei due ruoli. Per il giudice di appello la motivazione della cartella non forniva indicazioni al contribuente in ordine ai criteri per la determinazione dell'imposta alla luce della pronuncia della CTR della Sicilia n. 71/2011, che prevede il riconteggio dell'imponibile, riducendo il valore dei beni strumentali acquisiti prima del 1994 nella misura del 20%. Il riconteggio avrebbe dovuto essere esplicito per permettere al contribuente di verificare le condizioni di quanto dovuto. L'amministrazione aveva invertito l'onere della prova, pretendendo che fosse il contribuente a dimostrare eventuali errori.

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un unico motivo mentre il contribuente, nonostante la notifica del 12/7/2014 al difensore domiciliatario, è rimasto intimato.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.111 Cost., degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la motivazione non è idonea a rivelare la *ratio decidendi*. Ravvisata la parziale infondatezza della pretesa erariale, il giudice avrebbe



dovuto quantificarla in maniera corretta e non procedere a un annullamento dell'intero ruolo, precludendo all'Amministrazione di eseguire a un diverso riconteggio. La decisione ha comportato anche una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L'anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e n. 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).



2.2 Sussiste il lamentato vizio motivazionale per la presenza di non rimediabile contrasto nel ragionamento del giudice di secondo grado.

La sentenza richiama la pronuncia giudiziale che aveva previsto il riconteggio dell'imponibile ma annulla integralmente il primo ruolo, come se, a fronte della contestazione del contribuente, esorbitasse dal compito del giudice entrare nel merito della pretesa per stabilire quale fosse il corretto imponibile. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'atto tributario per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento. In ragione della natura d'impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Cass. 39660/2021 e Cass. 2959/2024. Cfr. anche Cass. 29364/2020, Cass. 18777/2020 e Cass. 13294).

3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.



accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 18/3/2026

Il Presidente

Valentino Lenoci

